



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composto:

dott.ssa Franca	MANGANO	Presidente
dott. Vincenzo	VITALONE	Giudice
dott.ssa Monica	VELLETTI	Giudice rel.

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento, n. 13383/2016 R.G. Cam. Cons.,
proposto da XXXX XXXX nei confronti di XXXX XXXX

Il Collegio rilevato che

XXXX XXXX, con ricorso depositato in data 9 agosto 2016, ha premesso di aver contratto matrimonio con XXXX XXXX il ...1999, unione dalla quale sono nati i figli XXX in data ...2000; XXXX in data ...2005 e XXX in data ...2007 e che con verbale di separazione consensuale omologato il 24.3.2013 sono state previste quali condizioni di separazione: l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, immobile acquistato con onere a completo carico del marito, in occasione della separazione, con usufrutto a vantaggio della ricorrente e nuda proprietà dei figli delle parti e con obbligo a carico del padre di mantenimento diretto dei figli oltre al 100% delle spese straordinarie e assegno posto a carico del marito per il mantenimento della moglie quantificato in € 1.600 mensili con ulteriori obblighi a carico del marito (pagamento della collaboratrice domestica, pagamento delle utenze e del condominio dell'immobile di residenza della moglie, oltre ad onere per viaggio in STATO ESTERO per la moglie e per i figli per le vacanze estive). La ricorrente rappresentando l'elevato tenore di vita familiare con iscrizione dei tre figli in scuola privata (con costi annuali per ciascuno pari a circa € 8.000), oltre ad ingenti spese per il mantenimento della casa familiare e per la domestica fissa (di circa € 900 mensili) e rappresentando il miglioramento della situazione reddituale del marito che avrebbe ereditato il 50% di numerose proprietà

immobiliari a seguito di successione e sarebbe divenuto socio di numerose società d'intermediazione mobiliare e di software ha chiesto venisse disposto aumento dell'assegno posto a carico del marito per il mantenimento della stessa ricorrente fino ad € 4.500,00 mensili, oltre a porre a carico del marito onere per il mantenimento dei figli per € 1.000 mensili per ciascuno (pari ad e 3000 mensili complessivi) oltre ISTAT, fermo l'obbligo a carico del padre per il 100% delle spese straordinarie e per il pagamento delle rette della scuola privata dagli stessi frequentata.

Si è costituito il resistente negando che dal momento della separazione consensuale nel 2013 le proprie condizioni economico patrimoniali si fossero sostanzialmente modificate, e rappresentando che un eventuale mutamento di tali condizioni si sarebbe realizzato *in peius* a causa di grave depressione seguita alla separazione, cui sarebbe seguito un rilevante impoverimento. Il resistente, infatti, ha rappresentato di aver contratto prestiti con il proprio fratello, e di aver costituito nuovo nucleo familiare con compagna convivente, priva di reddito, dovendo provvedere al mantenimento di una figlia nata da tale unione il 28 ottobre 2015. Il XXXX ha esposto di aver fatto fronte malgrado le difficoltà economiche agli impegni assunti al momento della separazione chiedendo solo nell'ultimo periodo alla ricorrente di rinunciare alla colf fissa rappresentando al contrario il rifiuto da parte della XXXX di svolgere attività lavorativa, e la disponibilità in capo alla stessa dei proventi derivanti dalla vendita di immobile in STATO ESTERO, acquistato con disponibilità del resistente e del quale la ricorrente avrebbe trattenuto i 2/3 del ricavato pari ad € 250.000 complessivi. Quanto agli acquisti pervenuti in eredità il XXXX ha rappresentato di aver acquisito immobili in cattivo stato di manutenzione, con conseguenti oneri di ristrutturazioni interamente sostenuti dal fratello, residente in uno degli immobili ristrutturati, negando di aver incrementato le proprie disponibilità; quanto alla detenzione di quote di società (tra le quali quella titolare della casa familiare, villa di rilevanti dimensioni in zona, bene acquistato con proventi dello stesso resistente) ha rappresentato il negativo andamento economico della altre partecipazioni societarie detenute, tutte in perdita. A fronte di tale peggioramento delle proprie condizioni economico patrimoniali il resistente ha rappresentato il miglioramento delle condizioni economiche della controparte che dopo la separazione avrebbe trattenuto i proventi della vendita di un immobile in STATO ESTERO, per € 250.000, oltre a poter disporre di lussuoso appartamento di circa mq 250 acquistato in occasione della separazione con disponibilità del resistente ma con usufrutto a vantaggio della ricorrente. Tanto premesso, il resistente ha chiesto che venisse

respinta la domanda della controparte di aumento dell'assegno di mantenimento chiedendone in via riconvenzionale la revoca, e quanto al mantenimento dei figli ha chiesto la conferma dell'onere a suo carico di provvedere alle loro necessità con esclusione delle spese alimentari da porre a carico della madre con assegno mensile di € 600,00 da corrispondere allo stesso resistente.

All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere usufruttuaria della casa di abitazione, il resistente ha dichiarato di percepire dall'attività lavorativa di consulente reddito di € 3.800 netti mensili e di essere proprietario di numerose quote di proprietà immobiliari e di quote societarie.

All'esito dell'udienza è stata disposta CTU contabile nonché indagini di Polizia tributaria per determinare i redditi delle parti.

Acquisita la CTU la decisione è stata rimessa al Collegio con termine alle parti per il deposito di note e repliche.

Osserva il Collegio

Nel presente procedimento la ricorrente ha allegato la sopravvenienza di fatti nuovi indicati nella eredità pervenuta al resistente dopo la omologa della separazione, nonché nell'incremento delle partecipazioni sociali e delle disponibilità del resistente; mentre il resistente ha negato tali sopravvenienze rappresentando un peggioramento della propria condizioni economico patrimoniale a causa dell'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione della ricorrente, usufruttuaria dello stesso, della contrazione reddituale e della costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di una figlia.

Al fine di valutare la sussistenza delle sopravvenienze rispetto alla data della separazione appare opportuno ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti come emersa all'esito della CTU e delle indagini di Polizia Tributaria, le cui risultanze sono da ritenere pienamente condivisibili in quanto sorrette da approfondite acquisizioni documentali e da congrue argomentazioni logico giuridiche

Situazione patrimoniale e reddituale del XXXX dal 2013 al 2016

Nella CTU è stato accertato che sulla base della documentazione esaminata il XXXX nel periodo in esame ha ricoperto le seguenti cariche:

- Ø “Socio” della “... S.p.a.” con una quota pari ad un valore nominale di Euro 8.179,00;
- Ø “Socio” della “T.... S.r.l. in Liq.ne”, con una quota pari ad un valore nominale di Euro 700,00.
- Ø “Socio Unico” della “.... S.r.l.” con una quota pari ad un valore nominale di Euro 120.000,00.
- Ø “Socio” della “..... in Liq.ne” con una quota pari ad un valore nominale di Euro 45,00.
- Ø “Socio” della “..... S.r.l. In Liq.ne” con una quota pari ad un valore nominale di Euro 2.500,00.
- Ø “Socio e Amministratore” della “..... in Liq.ne” con una quota pari ad un valore nominale di Euro 85.145,10.
- Ø “Socio Unico e Amministratore Unico” della “.....S.r.l. In Liquidazione” con una quota pari ad un valore nominale di Euro 20.000,00.
- Ø “Socio e Amministratore” della “.... S.r.l.” con una quota pari ad un valore nominale di Euro 11.429,00.

Nella CTU si legge: *“In relazione alle società sopra elencate si evidenzia che, per tutto il periodo analizzato, il XXXX ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito dal possesso di tali partecipazioni. Tale risultanza appare verosimile alla luce del fatto che tali società sono risultate o inattive o in perdita. L’unica società ad aver prodotto un utile, pari ad Euro 142.972,00 nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, è la “....S.p.a.”. Tale utile è stato utilizzato a copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti per Euro 126.785,00 e ad incremento della riserva legale per Euro 16.187,00, non è pertanto stato distribuito tra i soci.Inoltre dall’analisi delle visure del Registro delle Imprese (cfr. all. 53 e 54) e dalla documentazione fiscale è emerso che il Sig. XXXX XXXX risulta essere in possesso di una sua partita Iva n. 07102721003, con la quale svolge attività di “assistenza e consulenza professionale scientifica e tecnica” (codice attività 749099). Dalle dichiarazioni dei redditi, più precisamente dalla compilazione del quadro RE, emerge che, da suddetta attività deriva la quasi totalità del reddito prodotto da parte ricorrente. Oltre al suddetto quadro, il Sig. XXXX XXXX, compila nei suoi Modelli Unici, anche il quadro RG relativo a “redditi di impresa in regime di contabilità separata”, con codice attività 681000 “compravendita di immobili effettuata su beni propri”....Il Sig. XXXX XXXX risulta inoltre in possesso di numerosi terreni e fabbricati (quadri RA ed RB) per il*

periodo oggetto di analisi,..... Il Sig. XXXX XXXX ha prodotto, in Italia, i seguenti redditi:

Ø per l'anno d'imposta 2013: un reddito complessivo pari ad Euro 59.613,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività (quadro RE) deriva un reddito pari ad Euro 59.570,00;

Ø per l'anno d'imposta 2014: un reddito complessivo pari ad Euro 53.399,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività (quadro RE) deriva un reddito pari ad Euro 53.299,00;

Ø per l'anno d'imposta 2015: un reddito complessivo pari ad Euro 36.156,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività (quadro RE) deriva un reddito pari ad Euro 36.114,00;

Ø per l'anno d'imposta 2016: è stata prodotta una bozza parziale con evidenza di un reddito complessivo pari ad Euro 1.213,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività (quadro RE) deriva una perdita pari ad Euro 1.255,00.

Relativamente all'anno d'imposta 2016, ... si ricorda che i dati sono stati presi da una bozza della dichiarazione dei redditi, non essendo ancora stato presentato alla stesura della presente relazione il Modello Unico 2017.

Si sottolinea inoltre che parte convenuta, non produce solo redditi di fonte nazionale, ma anche redditi di fonte estera da cui deriva la compilazione dei rispettivi quadri RW, RM ed RT. Dalla documentazione pervenuta, il Sig. XXXX XXXX risulta infatti in possesso di numerosi conti correnti e conti titoli in Stato Estero presso l'istituto di credito, fino al luglio 2016, presso Banca dall'agosto 2016 e presso per l'anno 2016.... di seguito si riepilogano gli effettivi redditi dichiarati dal Sig. XXXX XXXX (da Modello Unico) derivanti dalla gestione del suddetto patrimonio mobiliare:

Ø per l'anno d'imposta 2013: un reddito pari ad Euro 0,00;

Ø per l'anno d'imposta 2014: un reddito pari ad Euro 28.377,00;

Ø per l'anno d'imposta 2015: un reddito pari ad Euro 29.828,00.

Ø per l'anno d'imposta 2016: non è stata fornita la bozza dei quadri relativi ai redditi prodotti all'estero.

Nella tabella riportata a pag. 51, a causa della mancata compilazione dei quadri relativi ai redditi esteri (RW, RM e RT) dell'anno 2013 (anno oggetto di voluntary disclosure) e in assenza della documentazione giustificativa per l'anno 2016, lo scrivente ha ritenuto opportuno imputare per le seguenti annualità i seguenti redditi:

Ø per l'anno d'imposta 2013, un reddito pari ad Euro 75.378,00;

Ø per l'anno d'imposta 2016, un reddito pari ad Euro 121.259,16.

Per quanto riguarda l'anno 2013 il reddito imputato è quello dichiarato nella procedura di voluntary disclosure a cui ha aderito il Sig. XXXX XXXX. Tale procedura riguarda un rapporto finanziario detenuto dallo stesso, presso l'istituto finanziario, per mezzo di una società estera fittizia, la Ltd, e quindi a lui interamente imputabile. Relativamente all'anno d'imposta 2016, come più volte sottolineato, nonostante i numerosi solleciti in tal senso, la parte non ha prodotto nella bozza fornita allo scrivente i quadri di reddito esteri (RW, RM ed RT). Pertanto, si è proceduto ad imputare al Sig. XXXX XXXX un reddito forfettario pari al 5,00% delle attività detenute all'estero dallo stesso (procedimento equivalente a quello utilizzato nella procedura di voluntary disclosure). Come meglio sarà evidenziato nei paragrafi successivi, il Sig. XXXX XXXX detiene per l'anno d'imposta 2016 attività finanziarie presso gli istituti e con un patrimonio al 31/12/2016 rispettivamente pari ad Euro 1.117.329,00 (reddito forfettario – 5,00% - Euro 55.866,45) ed Euro 1.307.854,16 (reddito forfettario – 5,00% - Euro 65.392,71), i quali generano un reddito forfettario del 5,00% totale pari ad Euro 121.259,16. Si segnala, per completezza di analisi, che lo scrivente non ha potuto effettuare un'analisi completa relativamente agli anni d'imposta 2014 e 2015. Infatti, in tali annualità, il Sig. XXXX XXXX intratteneva rapporti finanziari con l'istituto per tramite della società Ltd, ma la documentazione relativa a tali rapporti non è mai stata consegnata allo scrivente, non permettendo una puntuale ricostruzione dei beni esteri. Infine, relativamente ai rapporti detenuti tramite laLtd, sulla base della documentazione in nostro possesso, si presume che gli stessi siano cessati a partire dall'anno 2016, in quanto a seguito della procedura di voluntary disclosure è prassi dell'Agenzia delle Entrate richiedere la chiusura delle società interposte fittiziamente. Tali ipotesi sembrerebbe accreditata dalla presenza di vari bonifici in uscita dalle posizioni intestate alla Ltd e confluiti sul c/c intestato allo stesso Sig. XXXX XXXX, per complessivi Euro 951.758,03 (c/c presso n.).

Quanto alla situazione finanziaria si richiama la CTU nella quale sono stati riportati i numerosi rapporti intrattenuti con diversi istituti di credito (parr. 56 e ss.) svizzeri: ed in particolare con nonché i sette rapporti di conto corrente accesi presso la uno dei quali intestato direttamente al resistente mentre sei dei quali “intestati allaLtd. Società fittiziamente interposta al Sig. XXXX XXXX”. Nella CtU si legge:

“Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all'estero, è possibile evidenziare che nell'anno 2013, il Sig. XXXX XXXX ha avuto:

- Totale movimentazioni in entrata (rapporti italiani), per Euro 1.155.092,49 derivanti dall'analisi dei c/c e*;
- Totale movimentazioni in uscita (rapporti italiani), per Euro 1.171.460,15 derivanti dall'analisi dei c/c e*;
- Disponibilità liquide estere, per Euro 286.943,38 derivanti dall'analisi dei c/c detenuti presso gli istituti di credito*

Per l'anno 2014 ... tenuto conto di quanto sopra esposto, prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all'estero, è possibile evidenziare il Sig. XXXX XXXX ha avuto:

- Totale movimentazioni in entrata (rapporti italiani), per Euro 241.353,21 derivanti dall'analisi dei c/c e*;
- Totale movimentazioni in uscita (rapporti italiani), per Euro 239.520,96 derivanti dall'analisi dei c/c e*;
- Disponibilità liquide estere, per Euro 560.266,00 derivanti dall'analisi del c/c*

Per l'anno 2015 tenuto conto di quanto sopra esposto, prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all'estero, ... il Sig. XXXX XXXX ha avuto:

- Totale movimentazioni in entrata (rapporti italiani), per Euro 187.178,56 derivanti dall'analisi dei c/c ...*
- Totale movimentazioni in uscita (rapporti italiani), per Euro 179.081,57 derivanti dall'analisi dei c/c*;
- Disponibilità liquide estere, per Euro 576.499,00 derivanti dall'analisi del c/c*
- Disponibilità liquide derivanti dalla cessione dell'immobile in STATO ESTERO per Euro 150.000,00.”*

Per l'anno 2016 prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all'estero, ...il Sig. XXXX XXXX ha avuto:

- Totale movimentazioni in entrata (rapporti italiani), per Euro 395.490,34 derivanti dall'analisi dei c/c*
- Totale movimentazioni in uscita (rapporti italiani), per Euro 450.082,29 derivanti dall'analisi dei c/c*;

- *Disponibilità liquide estere, per Euro 703.210,00 derivanti dall'analisi del c/c;*
- *Disponibilità liquide derivanti dalla cessione dell'immobile in STATO ESTERO per Euro 150.000,00.*

Quanto alla situazione patrimoniale del resistente nella CTU si evidenzia che il XXXX è titolare di numerose partecipazioni (cfr. supra e tabella a pag. 84 della CTU).

In particolare il ricorrente è titolare del 100% della società srl proprietaria della casa familiare il cui valore nel 2013 è stato stimato in € 2.997.941, e che nell'anno 2013, è confluito nella S.r.l. (nata dalla scissione di quest'ultima con atto del 04/08/2014), il cui valore in ragione del minore valore attribuito all'immobile per gli anni 2014 - 2016, si è via via ridotto per giungere ad un valore di € 1.469.289 (determinato applicando il metodo del "patrimonio netto rettificato") nella CTU si legge: *"Si è pertanto proceduto a stimare a valori OMI il valore dell'immobile posseduto dallaS.r.l. prima e dallaS.r.l. poi, rettificando il valore del patrimonio netto in funzione del minor valore attribuito all'immobile stesso (il valore del patrimonio netto della S.r.l. per l'anno 2013 era pari ad Euro 6.362.960,00, mentre per la S.r.l. per l'anno 2014 era pari ad Euro 5.601.203,00, per l'anno 2015 pari ad Euro 5.578.842,00 e per l'anno 2016 pari ad Euro 5.563.689,00). Inoltre, si sottolinea che la "XXX S.r.l. in Liq.ne" (posseduta dal 29/07/2011 al 25/01/2017) negli anni 2015 e 2016 presenta un valore negativo del patrimonio netto dovuto alle perdite subite negli anni, nonché all'operazione di scissione effettuata nel 2014 (già nel 2014 infatti il patrimonio netto della società aveva subito un forte calo), con cui è stata creata la ".....S.r.l." (posseduta pertanto dal 06/08/2014 ad oggi). Per tale ragione, la partecipazione è stata valutata pari a zero."*

In merito alla numerose proprietà immobiliari (fabbricati, quote di fabbricati e quote di terreni) dettagliatamente indicati nella CtU relativamente al loro valore di mercato si condivide la stima effettuata dal CTU sulla base del valore OMI in forza del quale:

"Il valore complessivo dei beni immobili del Sig. XXXX XXXX risulta pari a:

- *Euro 702.465,00 per il 2013;*
- *Euro 812.930,00 per il 2014;*
- *Euro 662.930,00 per il 2015 ed il 2016.*

Si precisa che tutti i valori sopra indicati, per tutte le metodologie di calcolo, tengono conto del prezzo di cessione degli immobili detenuti in STATO ESTERO (pari ad Euro

150.000,00 – solo per le annualità 2013 e 2014).” Il cui valore è stato imputato al 50% tra le parti.

Quanto alle disponibilità mobiliari del resistente è emerso che:

“Sulla base della documentazione acquisita, il Sig. XXXX XXXX risulta titolare di un portafoglio titoli presso l’istituto dal 2013 al 2015 (portafoglio n. 247-122336-01). Nell’anno 2016, secondo quanto desunto dalle descrizioni riportate nella documentazione ricevuta, il suddetto portafoglio è stato dismesso in favore dell’apertura di un altro, di medesimo importo, presso (portafoglio n. 1135531). Inoltre, sempre nel 2016, il Sig. XXXX XXXX ha aperto un nuovo rapporto con l’istituto (portafoglio n. 0456- 1506599-85), mediante un bonifico in entrata effettuato in data 18/10/2016 pari ad Euro 21.477,82, eseguito dalla società Ltd. Tale società, nel medesimo anno, ha poi effettuato una serie di bonifici in entrata in detto portafoglio per un totale di Euro 951.758,03 (comprensivi del bonifico iniziale). In merito ai sopra citati bonifici, alla suddetta società ed al rapporto sottostante con il Sig. XXXX XXXX, lo scrivente ha richiesto maggiori informazioni alla parte in data 01-05/09/2017. Per quanto riguarda la società Ltd, in data, il C.T.P. di parte convenuta, Dott., con messaggio pec del 08/09/2017 (cfr all. 13) affermava quanto segue “la società Ltd è la società oggetto della voluntary disclosure, le cui risultanze sono state recepite nelle dichiarazioni fiscali a voi già presentate. Quota parte delle somme emergenti dalla voluntary disclosure (euro 952.000) è stata poi utilizzata come garanzia per la concessione da parte della della linea di credito(euro 1.320.000), la quale è stata utilizzata per l’acquisto dell’appartamento alla Sig.ra XXXX, oggetto dell'accordo di separazione. Ad oggi, è evidente che le somme a garanzia della concessione del non sono materialmente disponibili a favore del Sig. XXXX”. Di tale voluntary disclosure il sottoscritto veniva a conoscenza solo al momento della summenzionata mail, e chiedeva quindi al C.T.P. di parte convenuta di consegnare, tra l’altro, la relativa documentazione entro e non oltre il giorno 18/09/2017 ore 12,00.

Alla suddetta scadenza, il CTP Dott. produceva parte della documentazione richiesta in merito alla procedura c.d. di voluntary disclosure; dall’analisi della stessa, è emerso che l’oggetto della suddetta procedura è una sola attività finanziaria estera intrattenuta presso l’istituto di Tale attività risulta costituita da più portafogli detenuti dal 2006 e fino a chiusura della posizione (agosto 2016 – anno nel quale le consistenze sono confluite interamente in un altro rapporto intestato al Sig. XXXX XXXX presso il medesimo intermediario finanziario della sede di). La

suddetta relazione bancaria risultava, quindi, intestata fittiziamente alla Ltd (costituita nel 2006) e di cui il richiedente, lo stesso Sig. XXXX XXXX, risultava essere unico ed effettivo beneficial owner (all. 145).”

Come si evince dagli estratti patrimoniali relativi alla suddetta voluntary disclosure (che ha riguardato le annualità dal 2009 al 2013) le consistenze complessive (inclusa la liquidità) al 31/12/2013 detenute dal Sig. XXXX XXXX presso (per il tramite della Ltd) sono pari ad Euro 1.504.886,00.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle consistenze patrimoniali, riferibili al Sig. XXXX XXXX, al 31 dicembre di ogni annualità oggetto di analisi, con precisazione che le annualità 2013 e 2016 tengono conto di tutte le posizioni comunicate dalla parte; mentre per le annualità 2014 e 2015, le stesse riguardano solo il rapporto intestato direttamente al Sig. XXXX XXXX:

Patrimonio e liquidità al 31/12	2013	2014	2015	2016
Obbligazioni	1.388.875,00	1.070.600,00	670.761,00	1.860.184,40
Azioni	693.061,44	219.363,00	357.253,00	169.567,00
M e t a l l i preziosi Materie prime	1.677.447,01	148.652,00	00	149.478,78
Altri	-1.124.770,00	676.514,00	1.000.991,00	829.384,84
Passività	286.943,38	-1.320.934,00	-1.323.927,00	-1.286.641,86
Interessi	2.634.613,44	00	00	16.646,22
Totale	2.921.556,82	794.195,00	705.078,00	1.738.619,38

I summenzionati portafogli sono composti da numerosi c/c che si succedono nel corso degli anni e per il cui dettaglio si rimanda alla documentazione allegata (cfr. all. 47, 48, 49, 50 e 51).

Come già evidenziato nel paragrafo 3.2.1, tali consistenze patrimoniali sono riepilogate nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi presentate dal Sig. XXXX XXXX. È però opportuno sottolineare in questa sede che tale quadro dichiarativo non è rappresentativo dell'effettiva consistenza patrimoniale, ma svolge la funzione di monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all'estero da parte di persone fisiche residenti in Italia, come previsto dalla normativa fiscale in materia.

Si sottolinea che per l'anno 2013, i valori del patrimonio mobiliare estero tengono conto delle tre posizioni detenute dal Sig. XXXX XXXX; in particolare due di queste (la n. accese presso l'istituto di Stato Estero) erano fittiziamente intestate alla società Ltd, poi oggetto della procedura di voluntary disclosure.

Si sottolinea che per le restanti annualità, sulla base della documentazione in possesso dello scrivente, sono stati presi in considerazione i valori del patrimonio mobiliare estero tenendo conto delle posizioni in (rapporto n.) per gli anni 2014 e 2015 e delle posizioni presso (rapporto n.) e (rapporto n. ...) per l'anno 2016.

Situazione patrimoniale e reddituale della XXXX dal 2013 al 2016

Nella CTU quanto alla situazione reddituale della ricorrente è stato evidenziato che “nonostante la Sig.ra XXXX XXXX in tale periodo non generasse alcun reddito tramite la sua attività, ha percepito l'assegno divorzile dal Sig. XXXX XXXX, per un importo pari ad Euro 1.600,00 di cui Euro 600,00 per il suo mantenimento, oltre Euro 200,00 per spese straordinarie al mese (pari ad Euro 7.200,00 annui). In merito agli Euro 600,00 mensili, gli stessi dovevano essere oggetto di dichiarazione così come previsto dalla normativa fiscale. Per completezza espositiva si segnala che, da un controllo effettuato sul quadro RP delle dichiarazioni dei redditi del Sig. XXXX XXXX, lo stesso ha portato in deduzione per ogni anno oggetto di analisi un importo pari ad Euro 7.200,00 per “assegno al coniuge” (in linea con quanto previsto nella sentenza di divorzio)”

Per quanto concerne la situazione finanziaria della ricorrente è emerso che la stessa nel 2013 ha avuto sul conto corrente italiano “*entrate (pari ad Euro 28.707,00) risultano costituite esclusivamente dai bonifici ricevuti dal Sig. XXXX XXXX, di cui si trova la corrispondente voce in uscita dal c/c acceso presso n. Per quanto riguarda le uscite relative a tale conto corrente, pari a complessivi Euro 26.683,07*” Andamento sostanzialmente analogo si rinviene per gli anni analizzati dalla CTU (si richiama per i profili di dettaglio la consulenza).

Il CTU ha evidenziato che “*la Sig.ra XXXX XXXX ha dichiarato di avere la “disponibilità ad operare” su due conti correnti esteri (detenuti in STATO ESTERO); al riguardo il C.T.P. Dott. ha trasmesso solo in data 11/10/2017 (cfr. all. 20), unitamente alle proprie osservazioni sulla bozza della relazione, copia di movimentazioni bancarie di un conto corrente (non identificato) intrattenuto dalla Sig.ra XXXX XXXX presumibilmente in STATO ESTERO, ma inutilizzabile in quanto poco leggibile.*”.

Quanto all’immobile ceduto in STATO ESTERO il suo valore è stato ripartito dal CTU al 50% tra le parti, pari a circa € 150.000 ciascuno al lordo delle imposte. Mentre quanto al valore dell’usufrutto del quale la ricorrente è divenuta titolare in forza degli accordi di separazione lo stesso è stato stimato in € 771.757,50.

Situazione reddituale e patrimoniale delle parti:

Nelle conclusioni della CTU la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è la seguente:

Nel riepilogo riportato sono compresi nei redditi e nelle disponibilità patrimoniali quelli emersi all'esito della voluntary disclosure.

Dato atto della situazione reddituale a patrimoniale delle parti, nell'elaborato peritale il CTU ha più volte evidenziato *“la scarsa collaborazione di entrambe agli oneri di produzione evidenziando la mancata (o tardiva) produzione di parte della documentazione più volte richiesta, nonché all'assenza dei consulenti alle operazioni peritali convocate per il giorno 05/09/2017.”*.

Tali rilievi del CTU sono pienamente condivisibili e non sono superati dalle repliche dei CCTPP.

Di particolare gravità è la mancata collaborazione della parte resistente a produrre la documentazione relativa alla voluntary disclosure più volte richiesta. Sul punto il CTU ha evidenziato come: *“in merito alla documentazione relativa alla voluntary disclosure della Ltd, quanto osservato dal (CTP di parte resistente) non trova riscontro con quanto effettivamente prodotto dallo stesso in data 18/09/2017 con documento Consegna documentazione via PEC. In particolare:*

- punto a): il documento prodotto non è l'istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria e relativa ricevuta di presentazione, bensì il modello per l'adesione al contraddittorio, documentazione ben differente da quella richiesta dallo scrivente;

- punto b): la relazione di accompagnamento, richiesta ed effettivamente prodotta dal C.T.P. di parte convenuta, risulta però incompleta, in quanto sprovvista della relativa ricevuta di presentazione.

Al riguardo, si evidenzia che il documento trasmesso dalla parte è il medesimo ricevuto (in data 17/10/2017) dallo scrivente direttamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente;

- punto c): quanto prodotto dal Dott. è, anche in questo caso, incompleto, poiché i modelli F24 forniti non sono né quietanzati né corredati dalle relative ricevute di pagamento.”. Inoltre il resistente quanto all'anno 2013 ha emesso assegni (tratti sul

conto BMP) per complessivi €913.253,99 e nella CTU si rileva che malgrado l'espressa richiesta non è stata fornita adeguata documentazione relativa a tali assegni.

Parimenti incompleta perché scarsamente leggibile la documentazione relativa ai conti correnti brasiliani depositati dalla ricorrente, pur se tale mancata collaborazione si presenta di minore gravità poiché gli atti inviati sono scarsamente leggibili ma non incompleti.

Né può condividersi il rilievo di parte, che la richiesta del CTU sarebbe pervenuta solo al termine delle operazioni peritali, con difficoltà per i CTP di ottemperare alla richiesta dovendosi rilevare come già al momento dell'instaurazione del giudizio e della formulazione del quesito al consulente fosse stata espressamente chiarita alle parti la necessità di produrre ogni documentazione relativa a qualunque forma di reddito o di patrimonio comunque nella disponibilità delle parti.

Quanto alla ulteriore osservazione dei CTP di parte resistente relativa *“alla mancata compilazione dei quadri RW ed RM per effetto del trasferimento della residenza del Sig. XXXX XXXX in Stato Estero a partire dal primo novembre 2015, con apposita iscrizione recepita all’A.I.R.E, così come indicato dal Dott. ..., occorre precisare quanto segue: la Circolare ministeriale n. 304/1997 ha rilevato che: “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici”. Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’effettiva residenza di una persona fisica, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente o all’anagrafe della popolazione residente all’estero (AIRE) non è dirimente. A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che nel caso delle persone fisiche non residenti il criterio dell’iscrizione all’AIRE è considerato condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’individuazione della residenza all’estero.”* La replica del CTU alle osservazioni del CTP di parte resistente è pienamente condivisibile e come tale giustifica la determinazione forfettaria operata dal consulente per la quantificazione del reddito del ricorrente prodotto nel 2016 all'estero, conclusione che deve essere condivisa (reddito di fonte estera pari calcolato in euro 122.091,47 utilizzando a base del conteggio un rendimento medio stimato annuale del 5% applicato, a tutte le

disponibilità mobiliari del resistente azioni, obbligazioni e liquidità). Il CTU ha, infatti, esposto che non è stato possibile applicare il metodo analitico, quantificando i redditi effettivamente percepiti dalla parte all'estero *“non essendo stata prodotta, nonostante le ripetute richieste dello scrivente, tutta la documentazione bancaria necessaria a tale elaborazione (e precisamente le contabili bancarie)”*, precisazione non contestata adeguatamente dalle osservazioni della parte che non ha indicato puntualmente i documenti posti alla base della quantificazione analitica, rendendo in tal modo impossibile per il Collegio compiere una puntuale valutazione di quanto asserito (in merito il CTU ha precisato *“il calcolo dei rendimenti stimati dal Dott. non possa ritenersi completo in quanto quest'ultimo non prende in considerazione nella sua analisi eventuali rendimenti legati alla compravendita degli asset mobiliari, ma esclusivamente gli interessi attivi e i dividendi incassati, sottostimando pertanto il rendimento effettivo”* oltre a formulare altre repliche a tale rilievo pienamente condivise dal Collegio).

Dato atto delle risultanze sopra riportate e delle puntuali repliche del CTU alle osservazioni delle parti occorre valutare se sussistano i giustificati motivi sopravvenuti tali da rendere ammissibili le richieste di modifica delle condizioni della separazione consensuale.

La difesa del XXXX ha affermato che tali sopravvenienze non sussisterebbero in quanto all'esito della CTU emergerebbe una contrazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali della parte.

Per consolidata giurisprudenza *“gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione..... Oggetto della procedura camerale prevista dall'art. 710 c.p.c., ... è unicamente l'accertamento della esistenza dei "giustificati motivi" che a norma dell'art. 156 c.c., u.c., autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.”* (Cass. n.11488/2008)

Nella fattispecie analizzata all'esito della CTU è emerso che in data successiva alla omologazione della separazione il resistente ha dichiarato all'autorità tributaria l'esistenza di cospicue disponibilità mobiliari e di redditi detenuti all'estero.

Ogni decisione in materia di separazione assume la forma di giudicato *rebus sic stantibus*, nel senso che solo sopravvenienze fattuali tali da mutare significativamente l'assetto economico reddituale delle parti, giustificano la successiva modificazione delle condizioni di separazione. Se in applicazione di tale principio non possono essere valutati quali sopravvenienze fatti preesistenti alla regolamentazione pattizia della separazione, non presi in considerazione, per qualsiasi motivo, in quella sede, occorre distinguere tra le ipotesi di conoscenza ovvero di conoscibilità degli elementi preesistenti, e le ipotesi in cui tali elementi non fossero a conoscenza della parte che richiede la modifica, perché dalla stessa non conoscibili con l'ordinaria diligenza. Se, infatti, la modifica delle condizioni di separazione non può essere richiesta quando le disponibilità reddituale o patrimoniali di uno dei coniugi siano conoscibili con l'ordinaria diligenza (per esempio, consultando i registri delle imprese ovvero immobiliari o richiedendo ordini di esibizioni ad istituti di credito cfr. decreto Tribunale Roma 19 febbraio 2016), lo stesso non può dirsi qualora tali disponibilità non siano conoscibili con l'ordinaria diligenza perché oggetto di occultamento da parte di uno dei coniugi, attraverso interposizioni fittizie di società estere ovvero conti esteri.

Nella specie al momento della pronuncia di separazione consensuale il XXXX deteneva per il tramite della società Ltd, allo stesso riconducibile, rilevanti liquidità complessive, oggetto solo in data successiva alla omologa della separazione di *voluntary disclosure*, oltre a percepire redditi esteri quantificati dal consulente in € 73.378.

L'emersione di capitali detenuti all'estero senza regolare dichiarazione degli stessi, nel periodo antecedente al 2013, con evidente violazione delle disposizioni tributarie che disciplinano la materia, fa ritenere sussistente la sopravvenienza di fatto richiesta dall'art. 710 c.p.c. per valutare come ammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione. Appare, infatti, presumibile sulla base di indizi gravi precisi e concordanti che l'odierna ricorrente non fosse in grado di conoscere con l'ordinaria diligenza le esatte disponibilità reddituali e patrimoniali del marito,

efficacemente occultate all'estero, e sconosciute financo alle autorità tributarie alle quali sono state rese note solo attraverso un atto di volontaria *disclosure*.

La volontà dell'odierno resistente di celare le effettive disponibilità reddituali e patrimoniali, da cui discende la presumibile ignoranza della moglie circa l'effettiva consistenza di tali sostanze, si evince dalle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale, durante il quale il XXXX ha dichiarato di percepire reddito di € 4000/5000 mensili (inferiore al reddito accertato nella CTU) e tale da non comprendere il reddito prodotto all'estero conosciuto solo successivamente dopo la procedura di *disclosure*.

Peraltro, anche nel corso della CTU il resistente ha omesso di depositare tutta la documentazione richiesta dal consulente d'ufficio (cfr. consulenza in atti).

Sul punto deve rilevarsi come il legislatore abbia posto a carico dei coniugi un preciso dovere di collaborare nella ricostruzione della rispettiva situazione economico reddituale depositando non solo "la dichiarazione personale dei redditi", ma anche "ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune"; in questo modo è stato normativamente disciplinato un comportamento di lealtà processuale specifico, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. L'evidente deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e negli obblighi gravanti sui genitori per il mantenimento della prole (art. 30 Cost). Tali norme contengono dunque una previsione eccezionale rispetto a tutti gli altri procedimenti non relativi a rapporti tra genitori, ma comune invece (essendo possibile l'interpretazione -non analogica, ma estensiva anche di una norma eccezionale) a tutti i procedimenti nei quali il conflitto tra coniugi richiede una particolare tutela dell'uguaglianza tra coniugi: quindi anche al procedimento di separazione ed a quelli di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio. La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudice (art. 116 c.p.c.) del "contegno" della singola parte nel procedimento di divorzio.

In considerazioni di tali risultanze, non può dirsi pienamente che la flessione patrimoniale e reddituale rilevata dal consulente sia rilevanti ai fini della decisione, poiché rispetto alle disponibilità reddituali e patrimoniali del marito, come conosciute e conoscibili dalla odierna ricorrente al momento della separazione, le stesse siano notevolmente aumentate, di un *quantum* pari all'intero importo oggetto di volontaria *disclosure*. Dal confronto tra la situazione reddituale e patrimoniale del resistente nel 2013 e nel 2016 emerge che vi è stato un aumento dei redditi (escludendo dagli stessi quelli prodotti all'estero ed emersi solo dopo la disclosure); un aumento delle disponibilità liquide (da € 286943 a € 853.210); quanto alla riduzione delle disponibilità patrimoniali la stessa è in gran parte riconducibile alla riduzione del valore della lussuosissima casa familiare di cui è proprietaria società (mutata nel corso del periodo in esame) di cui è titolare il resistente.

Il Collegio deve rilevare che per ritenere pienamente provata la riduzione delle consistenze economico finanziarie della parte, occorre che vi sia piena ottemperanza agli ordini di esibizione, condotta nella specie non sussistente. Nel corso del procedimento il resistente ha trasferito la residenza in Stato Estero, pur essendo emersa la domiciliazione in Italia, ha omesso di depositare la documentazione puntualmente richiesta dal CTU, condotte che devono essere valutate ex art. 116 c.p.c., e che costituiscono indici gravi precisi e concordante in merito a condotte del XXXX tese ad eludere il puntuale accertamento delle sue disponibilità.

I rilevanti importi delle disponibilità patrimoniale e reddituali della parte, non conoscibili né alla ricorrente né alle autorità tributarie, a causa della condotta del resistente (che deteneva parte di tali importi attraverso società fiduciarie) fanno ritenere che la nascita della nuova figlia non muti l'assetto esistente, avendo nelle more il ricorrente trasferito in Stato Estero la propria residenza (mentre, come detto, dichiarava nel corso dell'udienza del 13.2.2017 di continuare ad avere residenza di fatto in Italia), circostanza che fa presumere che il XXXX continui a percepire redditi all'estero non dichiarati (come evidenziato nella CTU che con riferimento alla denuncia dei redditi 2016 ha operato un calcolo presuntivo di tali redditi proprio in ragione della mancata dichiarazione degli stessi nella denuncia dei redditi).

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio preso atto dell'elevato tenore di vita familiare tutto ascrivibile alle sole disponibilità reddituali e patrimoniali del resistente come precisato negli atti del giudizio (iscrizione dei tre figli alla scuola privata,

disponibilità di domestica fissa, frequenti viaggi da e per il STATO ESTERO, acquisto di immobili in tale paese, disponibilità della casa familiare costituita da lussuosissima villa unifamiliare in quartiere residenziale della capitale), considerate le sopravvenienze esposte dalle quali sono emersi i rilevanti redditi e patrimoni del resistente (con i quali questi può agevolmente provvedere al mantenimento della figlia nata dalla nuova unione), e valutata l'assenza di redditi della resistente casalinga per l'intera vita matrimoniale e la disponibilità in capo alla stessa dell'usufrutto della casa di abitazione e dei proventi per l'alienazione della casa in STATO ESTERO (pure a considerare tale importo pari ad € 250.000,00 come sostenuto dalla controparte), stima equo determinare in € 2.500,00 l'assegno mensile da porre a carico del XXXX per il mantenimento della XXXX, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2017), oltre ISTAT annuale.

Parimenti deve essere elevato l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli da determinare in € 1000,00 ciascuno, per importo pari a complessivi € 3.000,00 da corrispondere alla madre, genitore convivente, a decorrere dalla data della domanda (settembre 2017) oltre ISTAT annuale, e ciò al fine di consentire alla ricorrente di permettere ai figli, nei periodi di convivenza presso di sé, di mantenere l'elevato tenore di vita familiare, fermo il contributo a carico del padre del 100% per le spese straordinarie e delle spese per la scuola privata (come già statuito nelle condizioni della separazione consensuale).

Le spese del procedimento liquidate in dispositivo in considerazione delle ragioni della decisione devono essere poste integralmente a carico del resistente, a carico del quale devono essere altresì integralmente poste le spese di CTU come liquidate con separato decreto.

Le risultanze della CTU dalla quale sono emerse possibili discrepanze nei redditi dichiarati dal XXXX e la mancata dichiarazione da parte della XXXX dei redditi percepiti a titolo di assegno di mantenimento impongono al Collegio di segnalare la posizione di XXXX XXXX e XXXX XXXX alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che prevede che *"i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite*

da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a provarli".

P.Q.M.

a parziale modifica delle condizioni della separazione in essere, fermo il resto:

- pone a carico di XXXX XXXX assegno mensile di € 2500,00 quale contributo per il mantenimento della moglie, da corrispondere al domicilio della XXXX entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2017, oltre ISTAT annuale;
- pone a carico di XXXX XXXX assegno mensile di € 3.000,00 (€ 1.000 per ciascun figlio) quale contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere al domicilio della XXXX, genitore convivente con la prole, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2017, oltre ISTAT annuale;
- condanna XXXX XXXX a corrispondere alla XXXX le spese di procedimento che liquida in € 4.000,00 oltre accessori di legge; pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU come liquidate con separato decreto.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Guardia di finanza ai sensi e per le finalità di cui all'art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991, in relazione alla rilevanza tributaria della condotta di XXXX XXXX e XXXX XXXX, nel senso indicato in motivazione.

Roma, così deciso nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2018

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Franca Mangano